

6/17
n. 27/15 l. 3/12.

D.O. 25-6/2018

IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE



Il Giudice dott

premessi che il sig. _____ in data 5.9.2017 ha presentato una proposta di accordo del debitore ex art. 7 comma 1 l. 3/12, con l'ausilio del professionista incaricato dott. _____ al fine di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

che con provvedimento del 12.10.2017, accertata la conformità della proposta ai requisiti previsti dalla legge 3/12, è stata fissata l'udienza per consentire ai creditori di esprimere il proprio voto;

che in data 20.11.2017 il sig. _____ ha depositato una nuova proposta sostitutiva della precedente;

che con provvedimento del 27.12.2017, accertata la conformità della nuova proposta ai requisiti previsti dalla legge 3/12, è stata fissata nuova udienza per consentire ai creditori di esprimere il proprio voto;

che il piano proposto prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e di credito IVA e il pagamento parziale in misura del 1.62% dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati con attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale degli altri creditori;

che l'accordo prevede il pagamento nelle percentuali sopra indicate mediante la immediata messa a disposizione della somma di € 90.000,00 proveniente dalla liquidazione del TFR e dalla restante somma messa a disposizione dell'attuale datore di lavoro a titolo di prestito infruttifero;

osservato che il professionista ha provveduto a trasmettere la proposta a tutti i creditori e all'udienza fissata ex art. 10 l. 3/12 ha precisato che era pervenuto il voto contrario di due creditori (s.p.a. e INPS) pari complessivamente al 35,95%;

che, operando nella specie il meccanismo del silenzio assenso, l'accordo ha raggiunto la percentuale necessaria per l'omologa;

- che successivamente all'udienza il professionista ha depositato la relazione sui consensi espressi ex art. 12 l. 3/12;

che nulla osta alla omologa del piano che ha ottenuto le maggioranze richieste per l'approvazione;

osservato infatti che la legge 3/2012 prevede espressamente la possibilità di soddisfazione parziale dei creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari con l'unica esclusione dei crediti IVA mentre la questione del limite del riconoscimento della copertura previdenziale e assicurativa evidenziata da INPS non attiene al presente giudizio;

PQM

Il Tribunale di Verona

omologa

l'accordo presentato in data dal sig. in data 5.9.2017 e modificata in data
20.11.2017 con l'ausilio del dott. quale organismo di composizione
della crisi;

dispone

la comunicazione del presente provvedimento a cura del professionista a tutti i creditori;

affida

all'organismo di composizione della crisi il compito di procedere alla liquidazione e di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte nell'ambito degli obblighi e dei poteri di cui all'art. 13 legge 3/12.

Verona 26.3.2018

il Giudice

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

